II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 1976

relativa al sistema triangolare nell'ambito del regime di perfezionamento passivo

(76/447/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del pertezionamento passivo (1), in particolare l'articolo 14,

considerando che l'articolo 7 della detta direttiva prevede la possibilità di reimportare i prodotti compensatori, ottenuti a seguito di un'operazione di perfezionamento, in uno Stato membro diverso da quello di esportazione temporanea ;

considerando che le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione debbono poter disporre di tutti gli elementi necessari per identificare le merci esportate nei prodotti compensatori ; che esse debbono ugualmente disporre di tutte le informazioni necessarie per determinare gli elementi di tassazione relativi alle merci esportate temporaneamente, ai fini della concessione dell'esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione applicabili ai prodotti compensatori ; che in mancanza di ciò l'applicazione uniforme delle disposizioni relative al sistema compensatori ; nell'ambito del regime di perfezionamento passivo non sarebbe garantita ;

considerando che per soddisfare tali esigenze, è necessario instaurare una procedura di informazioni reciproche tra le autorità competenti dei differenti Stati membri ; che a tale scopo, è opportuno istituire un formulario comunitario unico destinato a servire da supporto di tutte le informazioni necessarie ed in particolare di quelle relative alla classificazione tariffaria, al valore ed alla quantità delle merci ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per i regimi doganali di perfezionamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La presente direttiva fissa alcune misure di applicazione relative all'articolo 4, paragrafo 2, e all'articolo 7 della direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative al regime del perfezionamento passivo, denominata qui di seguito direttiva di base.

Articolo 2

1. L'autorizzazione di esportare temporaneamente merci al di fuori del territorio doganale della Comunità, quando ne sia prevista la loro reimportazione sotto forma di prodotti compensatori in uno Stato membro diverso da quello di esportazione temporanea, viene concessa, alle condizioni della presente direttiva, dalle autorità competenti dello Stato membro d'esportazione.

2. Per l'applicazione della presente direttiva, il movimento delle merci previsto dal paragrafo 1 è denominato « sistema triangolare ».

(1) GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

3. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione autorizzano il ricorso al sistema triangolare :

a) sia nel quadro dell'autorizzazione del regime di perfezionamento passivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva di base,

b) sia su richiesta esplicita del titolare dell'autorizzazione, presentata successivamente alla concessione di detta autorizzazione, ma anteriormente alla reimportazione.

4. Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, le autorità competenti certificano per copia conforme le copie dell'autorizzazione al regime del perfezionamento passivo loro esibite.

Articolo 3

1. Le autorità competenti dello Stato membro di esportazione autorizzano il sistema triangolare solo quando ritengano che l'identificazione nei prodotti compensatori delle merci esportate o da esportare sia possibile da parte delle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione.

2. Nell'ambito del sistema triangolare, le autorità competenti degli Stati membri utilizzano e riconoscono le seguenti modalità d'identificazione :

a) menzione o descrizione di marchi particolari o di numeri di fabbrica,

b) apposizione di piombi, sigilli, punzoni od altri marchi particolari,

c) prelievo di campioni, illustrazioni o descrizioni tecniche delle merci tal quali,

d) utilizzazione della scheda di informazione per facilitare l'esportazione temporanea di merci inviate da un paese ad un altro per lavorazione o riparazione, prevista dalla raccomandazione del consiglio di cooperazione doganale del 3 dicembre 1963.

3. L'identità delle merci tal quali nei prodotti compensatori può essere ugualmente riconosciuta dalle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione sulla base di altri elementi, in particolare quando i mezzi d'identificazione previsti al paragrafo 2 sono stati danneggiati o sono scomparsi.

4. In caso di ricorso alle modalità d'identificazione di cui al paragrafo 2, lettera c), le autorità competenti dello Stato membro di esportazione adottano le misure necessarie per assicurare l'autenticità di tali mezzi di identificazione. Esse restituiscono al titolare dell'autorizzazione tali oggetti al fine di metterli a disposizione delle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione.

Articolo 4

1. A richiesta del titolare dell'autorizzazione del regime di perfezionamento passivo, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione adottano le misure necessarie per permettere alle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione di concedere il beneficio dell'esenzione parziale o totale dai dazi all'importazione prevista dall'articolo 10 della direttiva di base.

2. La richiesta di cui al paragrafo 1 è presentata alle autorità competenti sotto forma di bollettino d'informazione (bollettino INF. 2) previsto dall'articolo 8.

3. Le autorità competenti vidimano il bollettino d'informazione compilato a concorrenza delle quantità di merci da esportare o esportate e non ancora reimportate, consegnano l'originale al titolare e ne conservano una copia.

4. Quando si preveda che le reimportazioni siano effettuate in spedizioni frazionate, indirizzate a uffici doganali diversi, il titolare dell'autorizzazione può richiedere il rilascio di più bollettini d'informazione, a concorrenza delle quantità delle merci da esportare.

5. Quando le circostanze lo giustifichino, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione possono rilasciare in sostituzione del bolletino INF. 2 originale, dei bollettini INF. 2 compilati a concorrenza delle quantità di merci esportate e non ancora reimportate.

6. In caso di rilascio di uno o più bollettini sostitutivi, sul bollettino INF. 2 originale sono imputate le quantità indicate sul o sui bollettini sostitutivi.

7. In caso di rilascio di uno o più bollettini sostitutivi le autorità competenti indicano su questi ultimi il numero e l'ufficio emittente del bollettino originale.

8. Quando le autorità competenti dello Stato membro di esportazione ritengano che la conoscenza di alcuni elementi dell'autorizzazione che non figurino tra le informazioni previste nel bollettino d'informazione sia necessaria alle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione, menzionano tali informazioni supplementari nel bollettino.

Articolo 5

1. L'importatore dei prodotti compensatori presenta il bollettino d'informazione alle autorità competenti dello Stato membro di reimportazione il giorno in cui egli manifesta la volontà d'immetterli in libera pratica, o di attribuire loro un'altra destinazione autorizzata dalla direttiva di base.

Le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione possono inoltre esigere la presentazione di una copia certificata per copia conforme dell'autorizzazione del regime di perfezionamento passivo.

2. Le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione imputano sul bollettino d'informazione la quantità di merci reimportate.

3. Quando le circostanze lo giustifichino, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione possono rilasciare in sostituzione del bollettino INF. 2 originale, dei bollettini INF. 2 compilati a concorrenza delle quantità di merci esportate e non ancora reimportate.

4. In caso di rilascio di uno o più bollettini sostitutivi, sul bollettino INF. 2 originale sono imputate le quantità indicate sul o sui bollettini sostitutivi.

5. In caso di rilascio di uno o più bollettini sostitutivi le autorità competenti indicano su questi ultimi il numero e l'ufficio emittente del bollettino originale.

Articolo 6

1. Quando il bollettino INF. 2 è stato rilasciato esso deve essere presentato all'atto della reimportazione anche quando questa si effettui nello Stato membro d'esportazione.

2. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF. 2, il titolare dell'autorizzazione del regime di perfezionamento passivo può richiedere un duplicato alle autorità competenti che lo hanno rilasciato; le autorità competenti danno seguito a tale richiesta quando le circostanze lo giustifichino, a condizione che sia soddisfacentemente comprovata, la quantità di merci esportate e non ancora reimportate. Il duplicato deve riportare una delle seguenti menzioni: « DUPLICATO », « DUPLIKAT », « DUPLICATE », « DUPLICATA », « DUPLICAAT ».

Articolo 7

Le autorità competenti dello Stato membro di reimportazione sono abilitate a richiedere controlli a posteriori nonché informazioni supplementari alle autorità competenti che hanno vidimato il bollettino INF. 2. Queste provvedono nel più breve termine a soddisfare tale richiesta.

Articolo 8

1. Il bollettino d'informazione deve essere compilato in originale e copia su un formulario INF. 2, completato, se del caso, di uno o più elenchi INF. 2 bis; questi formulari debbono essere conformi al modello che figura in allegato.

2. I formulari devono essere stampati su carta di colore bianco non contenente pasta meccanica, collata per scrittura e pesante almeno 40 g/m^2.

3. Le dimensioni dei formulari devono essere di 210 × 297 mm, l'interlinea dattilografica deve essere di 4,24 mm (1/6 di pollice), la disposizione del formulario deve essere rigorosamente rispettata.

4. Spetta agli Stati membri far procedere alla stampa dei formulari. Il formulario INF. 2 porta un numero di serie destinato a contraddistinguerlo, prestampato o no.

5. I formulari sono stampati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è stato emesso il bollettino INF. 2. La parte del bollettino o dell'elenco che costituisce la domanda deve essere compilata in una delle lingue ufficiali della Comunità, designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è emesso il bollettino. Le autorità competenti dello Stato membro che devono fornire le informazioni e che devono utilizzarle possono chiedere la traduzione, nella lingua o in una delle lingue ufficiali di questo Stato membro, dei dati indicati nei formulari loro presentati.

Articolo 9

1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva di modo che tali misure si rendano applicabili a decorrere dalla data in cui sono applicate le misure necessarie per conformarsi alla direttiva di base.

2. Tuttavia, la presente direttiva si applica soltanto dal 1° luglio 1977 per le merci che si trovano, nello Stato membro di esportazione, in regime di perfezionamento attivo.

Articolo 10

1. Ogni Stato membro informa immediatamente la Commissione delle disposizioni che esso adotta per l'applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

Articolo 11

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1976.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Membro della Commissione

COMUNITÀ EUROPEE

ALLEGATO

1. Richiedente	**INF 2**	**N.**
		2. Numero in lettere degli elenchi INF 2 bis allegati
	BOLLETTINO DI INFORMAZIONE	
3. Destinatario della domanda	Consultare le note al retro prima di compilare il primo formulario	
	5. DOMANDA Il sottoscritto chiede la verifica delle informazioni relative alle merci qui di seguito elencate al fine della loro reimportazione nella Comunità	
4. Ufficio di espletamento delle formalità doganali	A ....., il	
	(firma)	
6. Documento d'esportazione : Modello n. del	8. Paese di perfezionamento/destinazione	9. Stato membro di reimportazione considerato
7. Ultima data di reimportazione		
10. Autorizzazione di perfezionamento passivo		
11. Designazione di prodotti compensatori da reimportare		12. Voce tariffaria
13. Operazioni di perfezionamento passivo autorizzate	14. Altre modalità dell'autorizzazione	
1 15. Designazione delle merci esportate		16. Sottovoce della TDC
		17. Quantità
		18. Valore
19. Tasso di rendimento	20. Mezzi di identificazione	
21. VISTO DELLA DOGANA Informazioni certificate esatte Osservazioni		
22. La data di cui al riquadro 7 è sostituita dalla data A ....., il ..... (firma e timbro)	A ....., il ..... (firma e timbro)	

23. RICHIESTA DI CONTROLLO A POSTERIORI

L'ufficio competente sottoindicato chiede il controllo dell'autenticità del presente bollettino d'informazioni e dell'esattezza delle informazioni che contiene.

Ufficio competente	A ....., il ..... (firma e timbro)

24. RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal sottoindicato ufficio competente ha permesso di constatare che il presente bollettino d'informazione

☐ è stato vistato dalle autorità competenti indicate e che le informazioni che contiene sono esatte,

☐ dà luogo alle osservazioni qui allegate.

Ufficio competente	A ....., il ..... (firma e timbro)

25. REIMPORTAZIONI

Merce 1	Modello, numero e data del documento di reimportazione / Timbro della dogana	Merce 1 (seguito)	Modello, numero e data del documento di reimportazione / Timbro della dogana
1		1	
2		2	
1		1	
2		2	

Riquadro 1 per le quantità disponibili, riquadro 2 per le quantità imputate.

NOTE

A. Note generali

1. Il titolare dell'autorizzazione del perfezionamento passivo riempie la parte del bollettino che costituisce la domanda (riquadri da 1 a 5 e da 7 a 19, nonché eventualmente il riquadro 6). I rimamenti riquadri sono riempiti dalle autorità competenti.
2. Il formulario deve essere riempito in modo leggibile e indelebile. Ogni sua modifica deve essere approvata dal compilatore del bollettino e vidimata dalle autorità competenti.

B. Note particolari relative alle rubriche indicate qui di seguito

1. Indicare il cognome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale numero postale e lo Stato membro.
3. Indicare il cognome e l'indirizzo completo, compreso l'eventuale numero postale dell'autorità competente.
10. Indicare il numero e la data dell'autorizzazione e l'ufficio doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.
11. Indicare esattamente i prodotti compensatori secondo la loro denominazione usuale e commerciale o secondo la loro denominazione tariffaria.
12. Indicare la voce o sottovoce tariffaria dei prodotti compensatori secondo le indicazioni dell'autorizzazione.

13./14. Indicare le condizioni riguardanti lo svolgimento delle operazioni di perfezionamento passivo e le altre modalità previste nell'autorizzazione.

15. Indicare esattamente le merci secondo la denominazione usuale e commerciale e secondo la denominazione tariffaria. L'indicazione deve corrispondere a quella utilizzata nel documento figurante al riquadro 6. Se le merci esportate sono sottoposte al regime del perfezionamento attivo, indicare « Merci PA » e il numero dell'eventuale bollettino d'informazioni INF-1.

17. Precisare la quantità al netto, espressa in unità del sistema metrico decimale.

18. Precisare il valore statistico al momento dell'esportazione, preceduto dalle sigle delle seguenti monete nazionali :

FB	per i franchi belgi
DM	per i marchi tedeschi
FF	per i franchi francesi
Lit	per le lire italiane
FL	per i franchi lussemburghesi
Fl	per i fiorini olandesi
Dkr	per le corone danesi
I£	per le lire irlandesi
£	per le lire sterline

Tale valore ha soltanto un valore indicativo.

Elenco allegato al bollettino INF 2 n. COMUNITÀ EUROPEE **INF 2 BIS**

rilasciato il Timbro della dogana Elenco n.

15. Designazione delle merci esportate (1)		16. Sottovoce della TDC
		17. Quantità
		18. Valore
19. Tasso di rendimento	20. Mezzi d'identificazione	
15. Designazione delle merci esportate (1)		16. Sottovoce della TDC
		17. Quantità
		18. Valore
19. Tasso di rendimento	20. Mezzi d'identificazione	
15. Designazione delle merci esportate		16. Sottovoce della TDC
		17. Quantità
		18. Valore
19. Tasso di rendimento	20. Mezzi d'identificazione	

(1) Cancellare i riquadri non utilizzati.

A ....., il ..... (firma) .....

25. REIMPORTAZIONI			
Merce	Merce	Merce	Modello, numero e data del documento di reimportazione Timbro della dogana
1			
2			
1			
2			
1			
2			
1			
2			

Riquadri 1 per le quantità disponibili, riquadri 2 per le quantità imputate.